

La Ctr Lombardia dà applicazione a quanto previsto dalla Legge Europea 2013

# Valuta all'estero, addio all'Rw

## Trasferimenti non più inseriti nel quadro. Sanzioni stop

DI BENITO FUOCO  
E NICOLA FUOCO

I trasferimenti di valuta all'estero non vanno più inseriti nel quadro RW della dichiarazione dei redditi; di più, le sanzioni in seguito alla mancata comunicazione dei trasferimenti di valuta, per gli anni passati, non sono più irrogabili per effetto dell'abrogazione della normativa di riferimento, abrogazione rilevante anche per i rapporti pendenti della stessa natura. Queste le conclusioni che si leggono nella sentenza n.5161/2014 emessa dalla sezione ventesima della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in segreteria il 6 ottobre scorso. La sentenza di cui al commento ha completamente capovolto la decisione dei giudici provinciali di Lecco e, applicando la Legge Europea del 2013, ha stabilito, come già recepito dal legislatore con le modifiche operate all'articolo 5 del decreto legge n.167 del 1990, che i trasferimenti di

valuta verso l'estero non vanno inseriti più nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, e che le violazioni pregresse non sono più sanzionabili. In particolare, con l'articolo 9 della legge n.97/2013, è stato abrogato il terzo comma dell'articolo 5 del decreto legge n.167 menzionato. Queste nuove disposizioni in materia di adempimenti del contribuente si rendono applicabili a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013, in considerazione dell'articolo 3 della legge n.212/2000 (statuto del contribuente), tenendo conto, anche, dell'unitarietà del periodo d'imposta. In seguito alle modifiche citate, in forza del principio di legalità previsto dall'articolo 3, comma 2, del dlgs n.472/1997, che testualmente recita che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile», il collegio regionale lombardo ha definitivamente annullato le sanzioni fisca-

li applicate dalle Entrate di Lecco. Ma non finisce qui. C'è infatti un'altra illegittimità dell'atto impugnato riscontrata dai giudici milanesi: tra le righe della sentenza si legge che, poiché mancavano i criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni irrogate, il giudice di primo grado (secondo il giudice regionale) avrebbe dovuto provvedere ad annullare l'atto impositivo così come imposto dall'articolo 16 del dlgs n.472/97 per carenza di motivazione. La Commissione regionale aggiunge che il principio della non sanzionabilità della mancata comunicazione dei trasferimenti di danaro verso l'estero è stata recepita anche dall'Agenzia delle entrate nella circolare n.38/E del 23 dicembre 2013. Il collegio regionale, in conclusione, ha ritenuto di condannare alle spese di lite l'amministrazione finanziaria liquidando una somma forfettaria di €600,00 oltre gli accessori di legge.

© Riproduzione riservata

### Il principio

I trasferimenti di valuta non vanno più dichiarati sul Quadro RW della dichiarazione dei redditi. Inoltre, la sanzione relativa alla mancata dichiarazione dei trasferimenti di valuta è stata abrogata con l'eliminazione del terzo comma dell'articolo 5 del decreto legge n.167/90 recependo la Legge Europea 2013; in caso di mancata comunicazione, la menzionata abrogazione ha effetti anche sui procedimenti non ancora definitivi in base al principio del favor rei

